

Decreto Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 3/ASS del 5 agosto 2004

N. prot. 29207 - CIRCOLARE ESPLICATIVA

Art. 31, comma 4, legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002

Con il decreto in oggetto si è provveduto a dettare una nuova disciplina del controllo sugli atti degli enti locali così come definita dall'art. 31 della legge regionale n. 7/2002.

Tale norma nel sopprimere il controllo preventivo ed obbligatorio di legittimità sugli atti degli enti locali, in attuazione del nuovo disposto costituzionale, demandava ad un apposito decreto dell'Assessore agli enti Locali la fissazione delle regole in materia di esercizio dell'intervento sostitutivo della regione sugli Enti locali, nonché l'esercizio del controllo eventuale su richiesta dei consiglieri.

La nuova disciplina, che modifica ed integra quanto disposto dal Decreto n. 360/AS. del 26 aprile 2002, prevede che l'intervento sostitutivo di cui agli artt. 26, 27 e 28 della legge regionale n. 38 del 13 dicembre 1994 venga esercitato dall'Assessore Regionale degli Enti Locali.

Difatti le recenti pronunce della Corte Costituzionale in tema di intervento sostitutivo sugli atti degli Enti Locali, per il ruolo di livello costituzionale assunto dagli stessi nell'ordinamento della Repubblica, richiedevano che la competenza in tale materia dovesse essere assunta ai più alti gradi di governo della Regione.

Le ipotesi di intervento sostitutivo richiamate nel provvedimento sono quelle relative all'omissione di atti obbligatori per legge, statuto e regolamento (art. 26), quelle relative ai bilanci degli Enti (art. 27) ed ai conti consuntivi (art. 28).

In tali ipotesi, mentre rimangono fermi i termini e le modalità stabiliti dagli articoli richiamati, gli atti inerenti la diffida ad adempiere ed l'eventuale nomina di commissari ad acta, che erano posti in capo dei Comitati di Controllo, vengono esercitati dall'Assessore Regionale degli Enti Locali.

E' compito dei Servizi Territoriali degli Enti Locali della Direzione Enti Locali e Finanze competenti per territorio istruire le pratiche ed inviarle alla medesima Direzione Generale per l'inoltro all'Assessore.

La proposta, a cura dei direttori dei servizi territoriali, deve essere corredata con l'indicazione del nominativo dell'eventuale Commissario ad acta, scelto tra i funzionari e dipendenti della struttura con capacità adeguata alla funzione da svolgere.

Si rileva con l'occasione che anche altre ipotesi di intervento sostitutivo sugli atti degli Enti Locali che rientrano nella competenza dell'Assessorato regionale agli EE. LL., Finanze ed Urbanistica devono essere riportate alla competenza dell'Assessore.

In particolare si ricordano gli interventi sostitutivi in materia urbanistica su richiesta degli interessati (artt. 4 e 5 della legge regionale n. 20 del 1 luglio 1991) nonché quei casi, non disciplinati, nei quali è richiesto da parte degli stessi Enti un intervento sostitutivo per impossibilità a provvedere, a causa di una situazione di incompatibilità dei consiglieri tale da non garantire il numero legale per l'approvazione delle delibere.

In tale ipotesi è cura della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze acquisire le opportune intese con la direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia per l'istruttoria delle pratiche e per l'individuazione dei Commissari scelti tra i funzionari e dipendenti delle strutture territorialmente competenti.

Il compenso dovuto ai funzionari e dipendenti assegnati alle Direzioni generali dell'Assessorato per lo svolgimento dei compiti di Commissario, considerato che tali attività dovranno essere svolte nell'ordinario orario di lavoro stabilito dal contratto collettivo di lavoro del personale regionale, è quello relativo alle spese di missione ed eventuali prestazioni di lavoro straordinario da compensare secondo le misure vigenti.

In caso di assoluta impossibilità ad individuare quale commissario ad acta un dipendente regionale in ruolo presso le strutture dell'Assessorato può essere nominato dall'Assessore Regionale degli Enti Locali un esterno, dotato delle necessarie capacità professionali per lo svolgimento dell'incarico.

In tal caso il compenso dovuto al Commissario posto a carico dell'ente è determinato in sede di adozione del provvedimento assessoriale di nomina.

Gli oneri conseguenti all'esercizio dell'intervento sostitutivo saranno posti a carico dell'Ente inadempiente.

Il controllo eventuale sugli atti degli Enti Locali, a seguito della soppressione dei Comitati di Controllo, viene esercitato dai Servizi Territoriali degli Enti Locali competenti per territorio ai sensi della normativa vigente in materia di controllo.

A tal proposito i rispettivi Direttori dei Servizi Territoriali assumeranno gli appositi atti dirigenziali, naturalmente sottoposti alla normale disciplina legislativa in materia di determinazioni ai sensi dell'art. 21 della legge regione n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Rimangono naturalmente immutati le modalità e le procedure ed i termini attinenti l'attività di controllo eventuale nell'art. 2 del Decreto n. 360/AS del 26 aprile 2002 a cui si rimanda per le parti non modificate dal decreto in oggetto.